

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE

Statuto dell'Associazione riconosciuta denominata "Anap Sardegna E.T.S."

Art. 1: Sede, durata, disciplina

1.1 L'Associazione denominata "Anap Sardegna E.T.S." (Ente del Terzo Settore, d'ora in avanti denominata "Associazione"), ha sede nel Comune di Santa Giusta (OR) Via Giovanni XXIII N. 377.

L'associazione può far uso della denominazione abbreviata Anap Sardegna E.T.S.

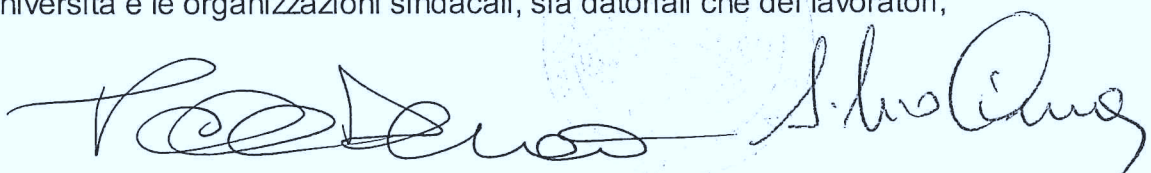
1.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 03-07-2017 N. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2: Scopo e attività

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale finalizzate all'istruzione ed alla formazione professionale, morale e sociale dei lavoratori, occupati e non, di ogni età:

- ✓ la promozione e l'organizzazione di attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché la formazione professionale di giovani e adulti in attesa di prima occupazione;
- ✓ la riqualificazione e la riconversione di personale già occupato;
- ✓ la formazione degli operatori amministrativi, tecnici e più in generale di tutte le risorse umane operanti nel settore dell'amministrazione pubblica, delle imprese, dei lavoratori autonomi, degli enti del terzo settore e qualsivoglia altra organizzazione;
- ✓ le attività di studio, di ricerca, di documentazione di informazione e sperimentazione in relazione alle esigenze della programmazione regionale, nazionale e comunitaria; la formazione di quadri intermedi tecnici;
- ✓ l'attività di promozione in favore della formazione professionale;
- ✓ l'effettuazione di corsi di qualificazione professionale iniziale e periodica per gli operatori del settore autotrasporto per conto di terzi;
- ✓ l'effettuazione di corsi di qualificazione professionale iniziale, periodica, di aggiornamento professionale per il conseguimento, la convalida e/o il rinnovo di qualifiche, attestati e/o certificazioni professionali nei settori della elettricità elettronica, dell'informatica, della telematica e telecomunicazioni, della domotica, della robotica, della meccanica generale, della refrigerazione, della termo-idraulica e condizionamento, della saldo-carpenteria, dell'autoriparazione, dell'edilizia, della ristorazione, del turismo, della cyber security, e dell'intelligenza artificiale; ✓ l'avviamento e l'inserimento degli allievi nel mondo del lavoro;
- ✓ la promozione e la gestione, in quanto Ente accreditato, di ogni altra attività idonea al perseguimento dei propri fini, anche in raccordo con la Pubblica Amministrazione, l'Università e le organizzazioni sindacali, sia datoriali che dei lavoratori;



2.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di volontariato. Fanno eccezione le attività professionali di lavoro autonomo e per lo svolgimento di specifici incarichi.

2.3 L'Associazione può esercitare eventuali attività diverse da quelle di interesse generale così come deliberate dal Consiglio Direttivo. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 03-07-2017 N. 117 e relativi decreti attuativi.

2.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 03-07-2017 N. 117 e relativi decreti attuativi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà esercitare le seguenti attività: prestazione di +servizi di consulenza in materia di politica e strategia aziendale e di pianificazione, orientamento e assistenza operativa alle imprese e altre organizzazioni in materia di pianificazione strategica e organizzativa, gestione della produzione e logistica aziendale, gestione e consulenza direzionale, organizzazione, efficienza, controllo di gestione, gestione dell'informazione, organizzazione del lavoro e gestione risorse umane, sviluppo e ristrutturazione aziendale, gestione finanziaria, predisposizione di metodi o procedure contabili, programmi di contabilizzazione delle spese, procedure di controllo di bilancio, gestione del marketing: analisi e formulazione di una strategia di marketing, formulazioni di politiche in materia di servizio clienti, di prezzi, canali di pubblicità e distribuzione, design eccetera; servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane: politiche, pratiche e procedure nel campo delle risorse umane; reclutamento, compensi, benefici, misurazione e valutazione delle prestazioni; consulenza in materia di gestione della produzione: miglioramento delle procedure e sistemi di produzione, automazione del processo di produzione, sicurezza, vigilanza e protezione degli impianti; servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio quali servizi di *reception*, pianificazione finanziaria, servizio di fatturazione e di archiviazione, gestione del personale, servizi di domiciliazione, uffici a tempo.

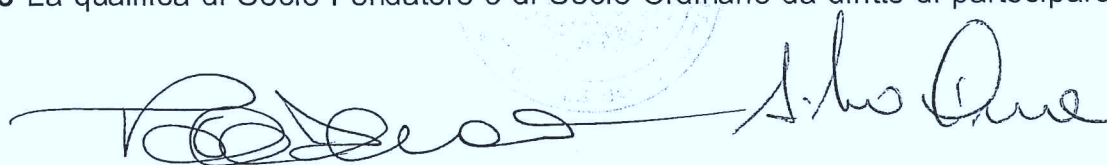
Art. 3: Soci

3.1 Sono previste tre categorie di soci: soci fondatori, soci ordinari e soci volontari. Sono soci fondatori i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci ordinari i soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi dagli organismi dell'Associazione e conseguentemente iscritti nel libro soci, secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statuari dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di costituire ed aggiornare il Libro dei Soci. Sono soci volontari i soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che svolgono la propria attività di volontariato in favore dell'Ente condividendone gli scopi e le attività. Il Consiglio Direttivo potrà istituire ed aggiornare il Libro dei Volontari.

3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione dei soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

3.3 La qualifica di Socio Fondatore e di Socio Ordinario dà diritto di partecipare alle attività



promosse dall'Associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea. I Soci Fondatori e Ordinari che non facciano parte del Consiglio Direttivo hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

3.4 I soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti.

3.5 I soci fondatori ed i soci ordinari sono tenuti, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa nella misura deliberata annualmente dall'Assemblea. Le quote associative dovranno essere versate entro il trenta settembre di ogni anno.

Art. 4: Ammissione dei soci

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di Socio Ordinario presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, i recapiti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata;
- copia del documento d'identità e della tessera sanitaria;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- apposito *curriculum* dal quale risultino caratteristiche di alta moralità, professionalità e competenze di natura manageriale, imprenditoriale e di lavoro autonomo nonché una presentazione delle motivazioni della candidatura, dai quali possa evincersi l'effettivo e costruttivo apporto all'associazione ed alla sua attività da parte dell'aspirante socio.

4.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi sessanta giorni, secondo criteri non discriminatori, nel rispetto delle norme statutarie, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La valutazione della domanda e della documentazione prodotta dal candidato verrà effettuata con la finalità di garantire un costruttivo apporto, crescita, sviluppo e miglioramento dell'attività associativa. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci.

4.3 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

4.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Avverso il diniego, il candidato potrà appellare nanti l'Assemblea il provvedimento entro dieci giorni dalla comunicazione. L'Assemblea delibera con le maggioranze di cui al successivo articolo 7.8.

Art. 5: Recesso ed esclusione del socio

5.1 La qualità di soci è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso del socio da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera



raccomandata, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che garantisca l'effettivo ricevimento. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;

- esclusione del socio deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di socio. Costituiscono grave inadempienza o grave motivo a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'omesso versamento delle quote associative entro i termini stabiliti, l'aver riportato condanna definitiva per reati dolosi ad una pena superiore ad anni uno e sui quali non sia intervenuta riabilitazione, l'aver arrecato danni morali, materiali e d'immagine all'associazione, l'aver volutamente taciuto il proprio conflitto di interessi pur nell'espressa previsione dell'art. 2373 C.C., l'aver violato gli obblighi statutari o per altri gravi motivi. Vieppiù, l'esclusione si verifica, anche, quando gli interessi privati dei singoli interferiscono, in qualsiasi modo, con gli interessi dell'Associazione. Contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'assemblea delibera con le maggioranze di cui al successivo articolo 7.8.

- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente socio.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6: Organi dell'Associazione

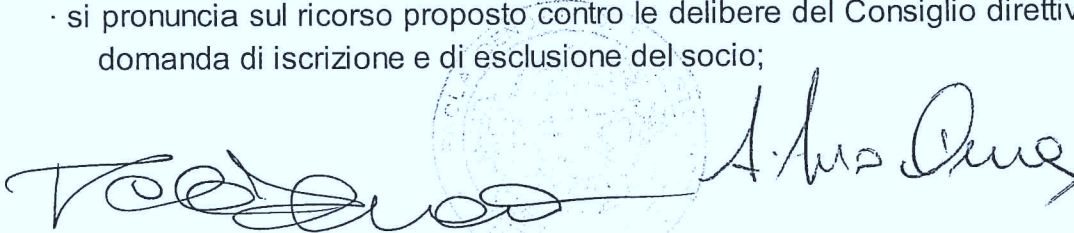
Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- L'organo di controllo

Art. 7: Assemblea dei soci

7.1 L'Assemblea dei soci ha le seguenti competenze:

- elegge, tra i Soci, i componenti del Consiglio direttivo;
- elegge l'Organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- stabilisce gli indirizzi dell'associazione;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- determina le quote associative;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione del socio;

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue ink stamp. The signature appears to be 'T. De Luca' followed by a flourish. The stamp is partially obscured by the signature.

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 180 giorni se particolari esigenze lo richiedono, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale.

L'Assemblea è convocata, altresì, ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3/10 dei soci o dall'Organo di controllo.

7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria o altro mezzo che garantisca l'effettivo ricevimento a ciascun socio all'indirizzo risultante dal Libro Soci, e all'Organo di controllo. L'avviso deve essere inviato almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza dal socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui la legge oppure il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

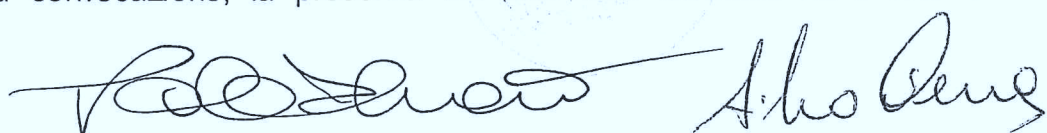
7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento dei soci e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in assemblea i soci Fondatori ed i Soci Ordinari. Ogni socio ha diritto ad un voto, ad eccezione dei soci che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta soci, fino ad un massimo di cinque voti.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. Il voto si esercita in modo palese o segreto come deciso dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza dei due terzi dei soci ed il voto favorevole della



maggioranza dei presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi telematici e/o informatici, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8: Consiglio direttivo

8.1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente.

8.2. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea dei soci e ne esegue le deliberazioni;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo;
- esamina le proposte di ammissione dei soci e la loro esclusione deliberando in merito;

8.3 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

8.4 Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti compreso tra tre e sette, sulla base delle determinazioni dell'assemblea.

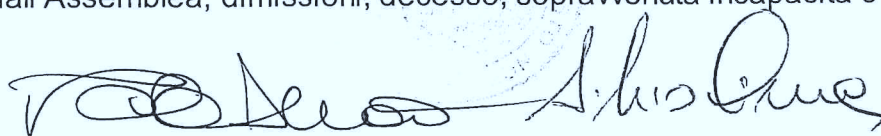
8.5. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche socie ovvero indicate dagli enti soci.

8.6. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vice presidente.

8.7. Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

8.8. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque esercizi e scadono in coincidenza della seduta assembleare convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della carica. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili.

8.9. La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca, per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È



considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive in assenza di giustificato motivo.

8.10. Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, l'Assemblea provvede alla surroga.

8.11. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, l'Organo di controllo. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, o altro mezzo che garantisca l'effettivo ricevimento, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione, ridotti a uno in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

8.12. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere indicato dal Consiglio stesso. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

8.13. Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi telematici e/o informatici, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.14. Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 9: Presidente del Consiglio direttivo

9.1. Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché avanti tutte le autorità amministrative e giudiziarie.

9.2. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo.

9.3. Il Presidente, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

9.4. Adotta, in caso di necessità ed urgenza, decisioni di competenza dell'organo amministrativo con l'obbligo di chiedere la ratifica nella prima adunanza successiva.

9.5. In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 10: L'organo di controllo: Collegio Sindacale o sindaco unico

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more legible. Behind the signatures is a faint, circular blue stamp, likely an official seal or stamp of the organization.

10.1 Il Collegio Sindacale o Sindaco Unico è nominato dall'Assemblea dei Soci.

10.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra non soci, iscritti al Registro dei Revisori Legali. La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di Organo di controllo.

10.3 L'Organo di controllo dura in carica 3 esercizi e scade in coincidenza con la seduta assembleare convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

10.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni riguardanti le attività di interesse generale, le attività diverse, le raccolte fondi e l'assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili di cui al D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

10.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 11: Patrimonio

11.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili dei soci, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, dalle altre attività statutariamente previste, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dai soci, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

11.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 12: Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

12.1 Le scritture contabili dell'associazione sono tenute secondo la normativa civilistica di cui agli articoli 2214 e seguenti, 2423 e seguenti del Codice Civile e secondo le previsioni del D.Lgs. 3.7.2017 N. 117 e successive modificazioni. L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni se particolari esigenze deliberate dal Consiglio Direttivo lo richiedono. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa civilistica del Terzo Settore applicabile.

12.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.Lgs. 3.7.2017 N. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 13: Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

